



R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione persona e famiglia

in persona dei magistrati

dr. Alessandro Cocchiara – presidente

dr. Massimo Sensale – consigliere est.

dr. Annamaria D'Andrea – consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 3824/17 RG, in materia di *riconoscimento dello status di protezione internazionale* (appello contro Tribunale di Napoli 19 maggio 2017), vertente

tra

nata il 23.02.77 nella

Repubblica Popolare Cinese, elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Palermo 45, presso lo studio dell'avv. Roberta Aria (c.f. RAIRRT80E65F839K; pec robertaaria@avvocatinapoli.legalmail.it; fax 081.5467387), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello, appellante

e

MINISTERO DELL'INTERNO, c.f. 80014130928 - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, c.f. 97149560589

appellato non costituito

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE in sede.

Conclusioni

Le parti presenti hanno concluso come da verbale del 15.11.17.

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 19.05.17, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione



proposta da _____ proveniente dal Tibet, contro la decisione con la quale la Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, limitandosi ad esprimere parere favorevole per un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5/6° comma d.lgs. 286/98.

_____ ha proposto appello con rituale e tempestivo atto di citazione, chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

All'udienza del 15.11.17 la Corte ha riservato la decisione.

Ragioni della decisione

1 ~ L'ordinanza impugnata rileva che la richiedente ha dichiarato alla Commissione territoriale di Caserta, sui motivi dell'espatrio, di essere andata via dal Tibet per sottrarsi alla minaccia di repressione del dissenso, quale attivista di movimenti per i diritti civili, e per avere affisso pubblicamente volantini di propaganda, attività per la quale era ricercata. A giudizio del Tribunale la vicenda narrata è poco circostanziata e poco suscettibile di riscontri, per cui, anche in relazione alle condizioni socio-politiche della Cina e del Tibet, non sussistono i presupposti per la concessione di forme di tutela più ampie di quella riconosciuta.

2 ~ L'appellante ritiene invece di avere raccontato con dovizia di particolari e in maniera del tutto lineare i gravi eventi che l'hanno costretta ad abbandonare il proprio paese, rappresentando fatti ed elementi del tutto veritieri e conformi alle informazioni relative al Tibet, i cui abitanti da oltre 50 anni vedono repressi i loro più basilari diritti umani da parte del Governo della Repubblica Popolare Cinese.

Sostiene inoltre l'appellante che la decisione impugnata è viziata per violazione dell'art 3 d.lgs. 251/2007, il quale prevede che, qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative



al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile.

Tutti i requisiti indicati risulterebbero soddisfatti nel caso in esame: la sig.ra [redacted] ha presentato infatti la domanda di protezione internazionale appena giunta in Italia e ha descritto in maniera precisa tutti gli eventi che l'hanno costretta ad abbandonare il Tibet, fornendo informazioni del tutto coerenti e plausibili se rapportate alla situazione socio politica di tale paese. In particolare, la sig.ra [redacted] professante la religione buddista, raccontava nel corso della sua audizione di aver svolto attività politica insieme ad una sua amica. Le due donne, di notte, avevano attaccato manifesti con la scritta "Sua Santità il Dalai Lama ha diritto di rientrare in Tibet e libertà di religione al popolo tibetano"; e ancora: "libertà al popolo tibetano e libertà di religione in Tibet". La richiedente ha riferito come abbia deciso di intraprendere tale attività per dare anche lei un supporto alla causa tibetana di indipendenza dal governo della Cina, insieme ai tanti gruppi di protesta esistenti e ai tanti manifestanti che si erano auto-immolati pur di sottoporre la questione tibetana all'attenzione internazionale.

Nel corso dell'audizione, la richiedente ha raccontato inoltre le gravi motivazioni che l'avevano indotta a scappare dal paese, legate all'arresto dell'amica coinvolta nel volantinaggio e alla convinzione che la polizia avrebbe costretto la donna a dire il nome dell'altra persona coinvolta. A pagina 3 del verbale di audizione, risulta che la sig.ra [redacted] nel raccontare dell'arresto dell'amica, si è commossa, spiegando poi come tale stato d'animo fosse legato al fatto di non sapere se la sua amica fosse ancora viva; ed ancora alla domanda sul perché fosse sicura che le autorità l'avrebbero rintracciata, rispondeva: "*sicuro la tortureranno e lei prima o poi lo dirà. Sono famosi a torturare*".

La sig.ra [redacted] ha spiegato inoltre che "*tante persone hanno fatto questo lavoro e stanno tutta la vita in prigione*". Tali informazioni e in special modo la lotta portata avanti dal popolo tibetano per rivendicare la propria indipendenza anche religiosa dalla Cina, la mancanza di protezione da parte della polizia locale, l'utilizzo da parte del governo di strumenti quali la repressione e la tortura, sono del tutto coerenti e non in contrasto con l'attuale situazione del Tibet, il cui governo da oltre cinquant'anni è in esilio. Per cui la richiedente avrebbe fornito – si



sostiene nell'appello – dichiarazioni coerenti e plausibili, che trovano un immediato riscontro nella situazione socio-politica del Tibet. Significativa è la circostanza che ella, costretta a espatriare dal fondato timore di subire persecuzioni, ha dovuto abbandonare il proprio figlio in Nepal.

3 ~ L'appello è fondato. Va premesso che, in tema di protezione internazionale dello straniero, una volta che gli elementi allegati dal richiedente abbiano carattere di precisione, gravità e concordanza [Cass. ord. 11 luglio 2016 n°14157], sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione, sia gli organi di giurisdizione ordinaria, sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure di protezione, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8/3° comma, del d.lgs. 25/08 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. 251/07, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova [Cass. 24 settembre 2012 n° 16221]; e che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3/5° comma, del d.lgs. 251/07 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca), non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi; e l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8/3° comma, del d.lgs. 25/08, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta [Cass., ord. 24 settembre 2012 n°16202].

La narrazione di _____ soddisfa i requisiti di credibilità indicati dal citato art 3/5° comma d.lgs. 251/2007 e trova riscontro nelle più attendibili fonti internazionali di informazione sulla repressione dei movimenti separatisti tibetani.

Si legge nel rapporto Amnesty International 2016/2017 che *«le persone di etnia tibetana hanno continuato a subire discriminazioni e limitazioni dei loro diritti alla libertà di religione e di credo, d'espressione, di associazione e di riunione pacifica. Ad agosto, organi di informazione hanno riferito che Lobsang Drakpa,*



un monaco tibetano arrestato dalla polizia nel 2015 mentre teneva una protesta solitaria, una forma di protesta sempre più comune nelle aree popolate da tibetani, è stato condannato a tre anni di reclusione in un processo a porte chiuse».

«Nel corso dell'anno, nelle aree popolate da tibetani almeno tre persone si sono date fuoco in segno di protesta contro le politiche repressive delle autorità. Il numero di autoimmolazioni di cui si ha notizia dal febbraio 2009 è salito a 146».

«A febbraio, il blogger tibetano conosciuto come Druklo è stato condannato a tre anni di reclusione per "incitamento al separatismo", per aver pubblicato online alcuni messaggi sulla libertà religiosa, sul Dalai Lama e su altre questioni tibetane, nonché per il possesso di un libro proibito, intitolato Sky Burial (sepoltura celeste)».

Si apprende da *Washington Post*, *Central Tibetan Administration*, *TibetNet* e <http://www.italiatibet.org/2018/01/08/> che si è tenuto il 4 gennaio 2018 presso il tribunale della Prefettura di Yushu il processo all'attivista tibetano Tashi Wangchuk, strenuo difensore del diritto dei tibetani a studiare ed esprimersi nella loro lingua e per questo accusato di "incitamento al separatismo".

Tashi fu arrestato il 27 gennaio 2016, due mesi dopo la pubblicazione sul *New York Times* di un articolo e di un documentario in cui l'attivista tibetano, denunciava le pressioni e lo stato di paura in cui versano i suoi connazionali ed esprimeva il timore dell'annientamento della cultura tibetana attuato dal governo cinese attraverso la progressiva riduzione e deterioramento della lingua scritta e parlata. Accusato di "incitamento al separatismo" nonostante abbia sempre dichiarato di non volere l'indipendenza del Tibet, Tashi è comparso davanti al Tribunale del Popolo della Prefettura di Yushu, nella regione del Kham, la mattina del 4 gennaio 2018. Liang Xiaojun, il suo avvocato, ha fatto sapere che il processo è durato circa quattro ore e si è concluso senza una sentenza, rinviata a data da stabilirsi.

Nel video, intitolato "Il viaggio di un tibetano verso la giustizia" e proiettato in aula come prova d'accusa, Tashi Wangchuk parla dei viaggi da lui effettuati a Pechino nel tentativo di sollecitare le autorità di governo della prefettura di Yushu a non impedire l'apprendimento e l'uso della lingua tibetana nelle scuole. Nei nove minuti della durata del filmato, Tashi, parlando in lingua mandarina, ricorda che i 140 tibetani fino a quel momento immolatisi in Tibet dal 2009 hanno agito anche in segno di protesta per la scomparsa della loro cultura. Dichiarò inoltre di voler



cercare una soluzione del problema attraverso la piena attuazione delle leggi sulle minoranze etniche previste dalla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese auspicando l'introduzione nelle scuole di un autentico sistema di insegnamento bilingue che consenta ai bambini tibetani di parlare fluentemente la lingua madre. Afferma che l'assenza dell'adozione del bilinguismo sia nelle scuole sia negli uffici governativi viola la Costituzione cinese che garantisce l'autonomia culturale dei tibetani e di tutte le minoranze.

Dal 2016, anno del suo arresto, numerosi gruppi internazionali attivi nel campo dei diritti umani tra cui Human Rights Watch, Amnesty International e International Campaign for Tibet si sono interessati al caso di Tashi Wangchuk chiedendo alla Cina di lasciar cadere le accuse e la conseguente liberazione dell'attivista. Il Presidente dell'Amministrazione Centrale Tibetana, Lobsang Sangay, ha dichiarato che l'esito del processo farà luce sulle reali intenzioni della Cina di ottemperare alle leggi internazionali e alla sua stessa Costituzione.

Il sito <http://www.italiatibet.org> segnala ancora che *«sessant'anni di dominazione cinese non hanno piegato la resistenza dei tibetani. La dura repressione in atto in tutto il Tibet colpisce sia i monaci sia i laici: strettissima la vigilanza sui monasteri dove continuano le sessioni di ri-educazione patriottica durante le quali i religiosi sono costretti a rinnegare il Dalai Lama e a giurare fedeltà al Partito Comunista; il Dalai Lama, le cui foto sono bandite dagli altari dei monasteri e dalle abitazioni private, è accusato di separatismo e di istigare la popolazione del Tibet alla rivolta; è sistematicamente negata qualsiasi forma di libertà di espressione e di assembramento; i nomadi sono forzatamente trasferiti e ghettizzati in squallidi agglomerati urbani; è negato lo studio della lingua tibetana e il suo utilizzo nell'apprendimento delle materie scolastiche; tutto il paese è chiuso alla stampa e ai mezzi d'informazione».*

Il citato rapporto 2016/2017 di Amnesty International presenta un quadro allarmante del sistema giudiziario cinese. *«Le lacune nella legislazione nazionale e i problemi strutturali nel sistema della giustizia penale hanno portato a un diffuso ricorso a tortura e altri maltrattamenti e a processi iniqui».*

«Le autorità hanno usato sempre più la "sorveglianza residenziale in una località designata", una forma di detenzione segreta in incommunicado, che ha permesso alla polizia di trattenere le persone per un massimo di sei mesi al di fuori



del sistema di detenzione ufficiale, senza accesso a un avvocato di loro scelta, alle loro famiglie o a qualunque altra persona del mondo esterno, e ha esposto i sospettati al rischio di tortura e altri maltrattamenti. Questa forma di detenzione è stata impiegata per limitare le attività dei difensori dei diritti umani, tra cui avvocati, attivisti e praticanti religiosi».

«Quanto ai difensori dei diritti umani, a fine anno, cinque persone rimanevano in detenzione in attesa di processo con l'accusa di "sovversione del potere dello stato" o di "incitamento alla sovversione del potere dello stato" e altre quattro con l'accusa di "attaccare briga e provocare guai" o di "prendere accordi per far attraversare illegalmente a terzi il confine nazionale". La loro detenzione è seguita alla repressione senza precedenti del governo verso avvocati dei diritti umani e altri attivisti, iniziata a metà del 2015, durante la quale almeno 248 avvocati e attivisti sono stati interrogati o detenuti da agenti della sicurezza dello stato. Almeno 12 delle persone detenute nell'ambito della repressione, tra cui i noti avvocati per i diritti umani Zhou Shifeng, Sui Muqing, Li Heping e Wang Quanzhang, sono state trattenute in "sorveglianza residenziale in una località designata", perché sospettate di coinvolgimento in reati contro la sicurezza dello stato. Anche i familiari delle persone detenute sono stati sottoposti alla sorveglianza della polizia, a vessazioni e a restrizioni della loro libertà di movimento. L'assistente legale Zhao Wei e l'avvocata Wang Yu sono state rilasciate su cauzione, rispettivamente all'inizio di luglio e di agosto, pur rimanendo soggette a restrizioni dei diritti alla libertà di movimento, d'espressione e di associazione per un anno; rimanevano comunque a rischio di azioni legali».

«Il 2 agosto, l'attivista Zhai Yanmin è stato riconosciuto colpevole di "sovversione del potere dello stato" e condannato a tre anni di reclusione, sospesa per quattro anni. Il 3 e 4 agosto, Hu Shigen e l'avvocato Zhou Shifeng sono stati riconosciuti colpevoli per la stessa accusa e condannati rispettivamente a sette anni e mezzo e sette anni di carcere».

«L'avvocato Jiang Tianyong è scomparso il 21 novembre. Il 23 dicembre, la sua famiglia è stata informata che egli era stato posto in "sorveglianza residenziale in una località designata". Liu Feiyue e Huang Qi, entrambi difensori dei diritti umani e fondatori di siti web, sono stati arrestati a novembre con l'accusa rispettivamente di "incitamento alla sovversione" e di "aver fatto trapelare segreti di



stato”».

«Le autorità della provincia di Guangdong, dove sono aumentate le controversie di lavoro e gli scioperi, hanno continuato il giro di vite su lavoratori e sindacalisti, iniziato nel dicembre 2015. Sono state prese di mira almeno 33 persone, 31 delle quali sono state in seguito rilasciate. Agli inizi di ottobre, al sindacalista Zeng Feiyang è stato negato l'accesso agli avvocati ed è stato condannato a tre anni di reclusione, sospesa per quattro anni. Il 3 novembre, il sindacalista Meng Han è stato condannato a un anno e nove mesi di carcere. In molti casi, i centri di detenzione inizialmente negavano l'accesso agli avvocati, sulla base del fatto che i casi implicavano un "pericolo per la sicurezza nazionale"».

«Sei delle oltre 100 persone arrestate nella Cina continentale per aver sostenuto le proteste per la democrazia svoltesi a Hong Kong alla fine del 2014, sono state condannate a pene detentive. Tra loro c'erano Xie Wenfei e Wang Mo, leader del Movimento delle strade del sud, condannati a quattro anni e mezzo di reclusione con l'accusa di "incitamento alla sovversione". Altri due, gli attivisti per i diritti delle donne Su Changlan e Chen Qitang, sono rimasti in detenzione senza che fosse fissata la data dei loro processi. Zhang Shengyu, arrestato per aver sostenuto le proteste di Hong Kong, ha riferito di essere stato picchiato, mentre Su Changlan ha dichiarato che le è stato negato il trattamento medico adeguato durante la detenzione».

«Nel corso dell'anno è aumentato il numero di "confessioni" televisive, studiate con cura. Queste includevano interviste con difensori dei diritti umani detenuti, condotte da organi d'informazione statali cinesi e, in due casi, da mezzi di comunicazione con sede a Hong Kong ma vicini alle autorità di Pechino. Sebbene tali "confessioni" non avessero alcun valore legale, hanno minato il diritto a un processo equo. Tra le persone che hanno "confessato" in televisione c'erano gli avvocati Zhou Shifeng e Wang Yu, l'attivista Zhai Yanmin, il libraio di Hong Kong Gui Minhai e l'operatore di una Ngo svedese, Peter Dahlin, che è stato arrestato e poi espulso. Zhao Wei e il suo avvocato Ren Quanniu hanno pubblicato confessioni sulle loro pagine sui social network, a quanto pare, dopo essere stati rilasciati su cauzione».

«Diversi giornalisti e attivisti scomparsi al di fuori del paese sono stati detenuti, o si è temuto che lo fossero, nella Cina continentale. Il giornalista Li Xin, che



aveva rivelato in alcune interviste sui mezzi d'informazione che i funzionari della sicurezza statale cinese lo avevano sottoposto a forti pressioni affinché facesse da informatore contro suoi colleghi e amici, prima che fuggisse dalla Cina nel 2015, è scomparso in Thailandia a gennaio 2016. Ha telefonato alla sua compagna a febbraio, sostenendo di essere volontariamente tornato in Cina per aiutare nello svolgimento di un'indagine. Da allora non ci sono state più sue notizie e a fine anno non si sapeva dove si trovasse. Tang Zhishun e Xing Qingxian sono scomparsi in Myanmar nel 2015, mentre stavano aiutando il figlio di due avvocati cinesi arrestati. Senza fornire alcuna spiegazione per lo scarto temporale, in alcune notifiche datate maggio 2016 le autorità li hanno accusati di aver "fatto accordi per fare attraversare illegalmente a terzi il confine nazionale"».

«A maggio, gli attivisti per la democrazia Jiang Yefei e Dong Guangping hanno ricevuto la conferma di essere stati arrestati con l'accusa di "sovversione del potere dello stato" e di aver "fatto accordi per far attraversare illegalmente a terzi il confine nazionale". Avevano ottenuto lo status di rifugiati dall'Unhcr, l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, ma erano stati rimpatriati dalla Thailandia nel 2015. Nessuno dei due ha avuto accesso a familiari o ad avvocati di propria scelta, almeno per i primi sei mesi dopo il rimpatrio, e Dong Guangping ancora non aveva potuto incontrarli a fine anno».

«Secondo quanto riferito, Miao Deshun, un sindacalista arrestato per aver partecipato alle proteste per la democrazia di piazza Tiananmen nel 1989, è stato rilasciato a ottobre, dopo 27 anni di carcere. Gli attivisti che commemoravano il massacro di Tiananmen hanno continuato a essere arrestati, tra cui gli quelli del Sichuan, Fu Hailu e Luo Fuyu».

«Quanto alla libertà di espressione, a marzo, la polizia avrebbe arrestato almeno 20 persone in relazione alla pubblicazione di una lettera aperta che criticava il presidente Xi e ne chiedeva le dimissioni. La lettera aperta accusava il presidente di aver cercato di costruire un "culto della personalità" e di aver abbandonato la leadership collettiva. Tra gli arrestati c'erano 16 persone che lavoravano per Wujie News, il sito web che il 4 marzo aveva pubblicato la lettera».

«Il 4 aprile, il governo ha emanato linee guida per aumentare l'applicazione della legge su questioni culturali, nel tentativo di "salvaguardare la 'sicurezza della cultura e dell'ideologia nazionale'". Le linee guida avrebbero aumentato il



controllo di molte attività "illegali" e non autorizzate, tra cui editoria, distribuzione cinematografica e televisiva, trasmissioni televisive satellitari estere, spettacoli artistici e importazione ed esportazione di prodotti culturali».

«La Cina ha compiuto ulteriori sforzi per rafforzare la sua già opprimente struttura censoria su Internet. Migliaia di siti web e servizi di social network sono rimasti bloccati, tra cui Facebook, Instagram e Twitter, e i fornitori di servizi e contenuti Internet sono stati obbligati a esercitare un'ampia censura sulle loro piattaforme».

«A settembre, sei giornaliste del sito web 64 Tianwang, con sede nel Sichuan, sono state arrestate per aver coperto le proteste contro il vertice del G20, a Hangzhou. Una di loro, Qin Chao, è rimasta in detenzione».

4 ~ Quanto innanzi consente di ritenere pienamente integrati i presupposti per la protezione sussidiaria, sotto il profilo dell'esposizione di in caso di forzato rimpatrio, a un rischio effettivo di subire un grave danno, riconosciuto dall'art. 14 del d.lgs. 251/07 nei seguenti atti: «la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante».

L'esame comparativo dei requisiti necessari per l'attribuzione dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis* [Cass. 20 marzo 2014 n. 6503].

Deve dunque riconoscersi il diritto di _____ alla protezione sussidiaria.

5 ~ Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, conformemente al disposto di cui all'art. 133 dPR 115/2002. Infatti, essendo risultata soccombente un'amministrazione dello Stato rispetto ad una parte (vincitrice) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese (con la relativa liquidazione) verrebbe pronunciata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra



amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale dell'appellante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

L'art. 133 del DPR 115/2002, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui una amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa (cfr. art. 141). In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.

La Corte ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del DPR osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento [Cass. 29 ottobre 2012 n° 18583].

Per questi motivi

la Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia, Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ nei confronti del Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli 19 maggio 2017, su conforme parere del Procuratore Generale, così provvede:

a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce all'appellante _____ il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07;

b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Napoli il 10 gennaio 2018

Il consigliere est.

(dr. Massimo Sensale)

Il Presidente

(dr. Alessandro Cocchiara)

firmato digitalmente

